



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
PROVINCIA DI VERONA

Cap. 37032
P.zza S. Venturi, 24
C.F. e P. IVA 00278010236

Tel. 045 6137311
Fax 045 6102595
www.comune.montefortedalpone.vr.it

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA
ED ESTETISTA**

Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 13.07.2000

Modificato con delibera di C.C. n. 2 del 08.02.2001

Modificato con delibera di C.C. n. 34 del 09.06.2005

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

3. Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- b)** le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliare previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari straordinarie occasioni.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 25.

Art. 3 Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.

2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 25, purché per ogni specifica

attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della Legge n. 1/1990.

4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:

- la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
- il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
- la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
- il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della Legge 443/85.

5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della legge n.1/90.

Art. 4

Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

a) Barbiere: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.

b) Parrucchiere per uomo e donna: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente

- taglio dei capelli
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

c) Estetista: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla Legge 4 gennaio 1990, n.1.

Art. 5

Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile

abitazione, abbiano idonea sala di attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 6 **Attività didattiche**

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.

2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:

- a) abilitazioni professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
- c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

Capo secondo **Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione**

Art. 7 **Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
- c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) documentazione relativa a:
 - 1) requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
 - 2) requisiti professionali di cui alla legge n. 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o a ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;

- b) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- c) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro;
- d) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma di cui al presente articolo;
- e) certificazione di cui alla legge n. 55/1990 (antimafia);
- f) copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
- g) certificato di idoneità sanitaria dei locali.

Art. 8

Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione

1. Il Sindaco comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
2. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:
 - a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
 - b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.
4. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - b) Camera di Commercio;
 - c) Ufficio tributi del Comune;
 - d) Settore igiene pubblica dell'ULSS;
 - e) Ufficio urbanistico del Comune.

Art. 9

Norme sull'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 10

Inizio dell'attività

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.

Art. 11 Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco per le verifiche di legge.

2. Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieta l'attuazione.

3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 12 Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Sindaco.

2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previo parere della commissione di cui all'articolo 7 della L.R. n. 29/1991, nei seguenti casi:

- a) per gravi indisponibilità fisiche;
- b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'Azienda ULSS competente.

Art. 13 Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune.

4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

Art. 14

Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.

2. In caso di forza maggiore, il Sindaco, sentita la commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

Art. 15 Ricorsi

1. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione delle decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

Capo terzo Norme igienico-sanitarie

Art. 16 Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS territorialmente competente.

Art. 17 Requisiti dei locali

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:

- a) avere tutti l'altezza minima di metri 2,70;
- b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali
- c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- f) essere forniti di acqua corrente;
- g) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale antibagno;
- h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

Art. 18

Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggia capo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta solo per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiate di volta in volta per le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni di soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
2. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Articolo 19

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere parrucchiere per uomo e donna e dei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Art. 20

Controlli sanitari del personale

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente Settore Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS.
2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

**Capo quarto
Orari e tariffe**

**Art. 21
Orari**

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

**Art. 22
Tariffe**

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

**Art. 23
Distanze minime tra esercizi**

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza di metri 100 (centocinquanta).

2. L'autorizzazione per una nuova apertura è soggetta, oltre che al rispetto del requisito di cui al comma 1, alla presenza della disponibilità secondo i seguenti parametri :

BARBIERE	PARRUCCHIERE	ESTETISTA
1 esercizio : 500 abitanti	1 esercizio : 350 abitanti	1 esercizio : 600 abitanti

La popolazione da considerare è quella residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda. Il parametro è arrotondato per eccesso.

3. La distanza minima, come sopra, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.

4. Per i trasferimenti di esercizi operanti da almeno tre anni con la medesima ditta nello stesso luogo è consentita una deroga alla distanza minima (ml. 100) fino al 10%.

5. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

Capo quinto Controlli e sanzioni

Art. 24 Controlli

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 25 Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000 con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 26 Attività abusive

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Capo sesto Norme transitorie e finali

Art. 27 Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.1995.